



Mercoledì 15/01/2020

Modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione: novità 2020

A cura di: Meli e Associati

L'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto importanti novità in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta utilizzati in compensazione:

- il comma 1 ha esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito; obbligo che in precedenza era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
- il comma 2 ha ampliato il novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia Entrate. In particolare dovrà essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per:
- l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta;
- e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Con la Risoluzione numero 110/E del 31 dicembre 2019 l'Agenzia Entrate ha fornito i primi chiarimenti. Con riferimento al precedente punto 1, sono soggette all'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie :

- imposte sostitutive;
- imposte sui redditi e addizionali;
- IRAP;
- IVA;

e dettagliati nella tabella in calce (allegata alla risoluzione).

Il credito potrà essere compensato a partire dal decimo giorno successivo a quello di corretta presentazione all'Agenzia Entrate della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito stesso.



L'obbligo sussiste solo nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d'imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui. Ai fini della verifica del superamento del limite sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24. Non si considerano pertanto le compensazioni di crediti utilizzati per il pagamento di debiti della medesima imposta, relativi a periodi successivi a quello di maturazione del credito.

Nella tabella allegata alla risoluzione sono indicati, nell'ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.

Inoltre, tenuto conto che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2019 prevede che le nuove disposizioni si applichino "ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019", il nuovo obbligo non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, i crediti del periodo d'imposta 2018 potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati".

Con riferimento a quanto descritto al precedente punto 2, il decreto-legge n. 124 del 2019 ha esteso alla generalità dei contribuenti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d'imposta.

Inoltre, visto il riferimento ai "crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta", aggiunto espressamente al citato articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006, l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del "bonus 80 euro" e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

L'Agenzia rammenta inoltre che, per effetto di quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il recupero da parte dei sostituti d'imposta delle eccedenze di versamento delle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

Il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia Entrate:

- direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta, utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online";
- avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Anche l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24. Ad esempio, se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione il credito identificato dal codice 2003 (saldo IRES) per l'importo di 6.000 euro e, aggiungendo 1.000 euro di fondi propri, viene effettuato il pagamento dell'acconto IRES di 7.000 euro per il periodo d'imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l'operazione potrà essere eseguita anche attraverso i servizi telematici offerti da banche, Poste e altri prestatori di servizi di pagamento.

Infine, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, resta fermo l'obbligo di presentare il



modello F24 "a saldo zero" esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia Entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.
Per le TABELLE ALLEGATE alla Risoluzione numero 110/E del 31 dicembre 2019 clicca qui.